



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 19/2015

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE LE REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 36-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore

ORDINE DEGLI ATTUARI



Osservazioni generali

Considerando la complessità del quadro normativo di riferimento nonché le specificità che caratterizzano il mercato assicurativo italiano, l'Ordine degli Attuari, anche con riferimento ai temi oggetto del presente Regolamento in consultazione, rinnova la Sua disponibilità a collaborare con Codesta Autorità di Vigilanza come supporto nella auspicabile predisposizione di materiale aggiuntivo rispetto al testo dei Regolamenti (lettere al mercato, chiarimenti applicativi, etc...) che possa aiutare il mercato assicurativo italiano ad adottare in maniera coerente e corretta il regime Solvency II.

Con specifico riferimento alle disposizioni sui "limiti di un contratto" suggeriamo di inserire all'interno delle disposizioni regolamentari, possibilmente tenendo conto delle eventuali specifiche del mercato assicurativo italiano, l'appendice esemplificativa inserita nel documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on contract boundaries". In linea generale si ritiene opportuno, con specifico riferimento al Capo I del Titolo I che presenta passaggi caratterizzati da una trattazione particolarmente astratta e da un linguaggio squisitamente giuridico, il ricorso ad esemplificazioni (sebbene non esaustive) con riferimento alle tipologie contrattuali della realtà nazionale che siano riconducibili a tali previsioni e come a tali fini vadano trattati.

Si ritiene inoltre opportuno, ai fini di maggior chiarezza e per poter disporre di un testo regolamentare integrato, sostituire nell'emanando regolamento i riferimenti agli orientamenti delle Linee Guida EIOPA riportando all'interno dei singoli articoli, la declinazione degli stessi.

Pur comprendendo che l'Autorità considererà le indicazioni presenti nell'Explanatory Test del documento "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions" nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, suggeriamo, sempre al fine di costruire un testo regolamentare il quanto più completo possibile, di inserirle già all'interno delle disposizioni regolamentari.

Osserviamo che all'interno del documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions", già nel punto 1.6 della "Introduction" viene sancito in modo abbastanza chiaro il dualismo fra l'unità operativa "responsabile del calcolo" delle riserve tecniche e il ruolo della Funzione Attuariale (coordinamento e validazione); suggeriamo di evidenziare tale questione all'interno dell'emanando regolamento che, in alcuni passi del testo in consultazione, non appare abbastanza chiaro.

In questo specifico contesto potrebbe risultare efficace esplicitare, anche da un punto di vista strettamente operativo, quali ci si aspetta che siano le attività in capo all'unità operativa del calcolo e le attività in capo alla Funzione Attuariale. Ad esempio potrebbe essere efficace un maggiore dettaglio sulla separazione dei ruoli fra funzioni, nell'attività (peraltro fondamentale) di determinazione delle ipotesi per le valutazioni prospettive, in



particolare (se l'interpretazione è corretta):

- l'Impresa (ufficio statistico, controllo di gestione) produce le ipotesi derivandole da analisi puramente statistiche;
- la Funzione Attuariale ne valuta la qualità statistica in relazione al loro utilizzo, apporta delle correzioni nel senso della pertinenza e della significatività in relazione alla finalità di valutazione, eventualmente facendole integrare all'Impresa con dati di mercato laddove insufficienti o, in caso di gravi carenze preventivamente segnalate, integrandole mediante utilizzo del giudizio dell'esperto.

In linea generale, comunque, si conferma la disponibilità dell'Ordine a collaborare con l'Autorità nella redazione dei regolamenti nonché degli auspicabili chiarimenti applicativi che forniscano indicazioni al mercato sull'impostazione del Sistema di Gestione dei Rischi, che, sempre considerando anche il principio di proporzionalità, tenga conto in maniera integrata, con specifico riferimento alle attività riconducibili alla tariffazione e alla riservazione, di quanto previsto dalla normativa comunitaria e riportato nel documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system of governance" nonché delle ulteriori previsioni del Codice delle Assicurazioni (si possono citare in tal senso gli articolo 30-novie, 35-bis, 35-ter) sul tema.

| Articolo | Comma | Osservazioni e proposte |
|----------|-------|---|
| 5 | 2 | Si suggerisce di inserire, nell'emanando Regolamento, le casistiche richiamate dal documento in consultazione indicate nelle Linee Guida EIOPA di riferimento. |
| 6 | 1 | Con specifico riferimento alla casistica di cui all'articolo 18 comma 3 lettera c) degli Atti Delegati, suggeriamo (si vedano anche osservazioni generali), se fosse possibile già all'interno dell'emanando Regolamento o comunque in alternativa all'interno di documenti ulteriori (lettera al mercato, chiarimenti applicativi), di chiarire, anche con esemplificazioni specifiche relative alle casistiche presenti sul mercato italiano (si pensi per esempio alle coperture LTC di ramo IV vita) quali tipologie contrattuali possano rientrare tra quelle per le quali si possa identificare "la data futura in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto unilaterale di modificare i premi o le prestazioni esigibili nell'ambito del contratto in modo tale che i premi riflettano |



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



| | | |
|-----------|----------------------|--|
| | | <p>interamente i rischi”.</p> <p>Tale suggerimento, in linea generale, riguarda anche la richiesta di specificare come, nell’ambito dell’articolo 18 comma 3 degli Atti Delegati vada letto il richiamo all’effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto.</p> |
| 11 | 1, lettera a) | <p>Suggeriamo di definire tale previsione, anche se espressa in ottica di principio, in modo più puntuale con riferimento alla stabilità, significatività e pertinenza dei dati in relazione al loro utilizzo. L’osservazione, che potrebbe sembrare priva di contenuto sostanziale, è tesa ad evitare che la ricerca esclusiva di una sufficiente profondità storica di una serie conduca all’adozione di dati poco significativi per scarsa pertinenza, diversità di contesto o eccessiva variabilità. In tale contesto inoltre potrebbero essere riprese le indicazioni specifiche riportate nell’Explanatory Test (relativo all’orientamento n. 1) in precedenza citato.</p> |
| 12 | 1, lettera b) | <p>Si segnala a Codesta Spettabile Autorità un refuso nella frase indicata. “...stime più affidabili le riserve tecniche...” andrebbe sostituito, leggendo la traduzione delle Linee Guida EIOPA relative, con “...stime più affidabili riguardanti le riserve tecniche..”</p> |
| 13 | 1, lettera b) | <p>Vengono citate “...eventuali analisi eseguite nell’ambito di una revisione esterna, in cui viene esaminata la qualità dei dati nel contesto del calcolo delle riserve tecniche...”.</p> <p>Al momento non ci sembra siano previste, dalla normativa, previsioni specifiche in merito a revisioni esterne in tale contesto: sarà emanata una specifica previsione normativa in tal senso?</p> |
| 20 | | <p>Al fine di meglio chiarire il concetto dell’expert judgment e di come si applica in questo contesto, suggeriamo a Codesta Spettabile Autorità di inserire, nell’ambito di tale articolo, le indicazioni presenti nell’Explanatory Test del documento recante “Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions” relativo all’orientamento n. 13.</p> |
| 26 | 3 - 4 | <p>Il comma 3 prevede che <i>“l’impresa definisce gruppi di rischi omogenei in modo che siano ragionevolmente stabili nel tempo”</i></p> <p>Il comma 4 prevede altresì che <i>“Ai fini della definizione dei gruppi omogenei di rischi, l’impresa tiene conto [...]”</i></p> <p>Si evidenzia che i commi di cui sopra sembrano tra loro essere in contraddizione in quanto alcuni degli elementi elencati nel comma 4 (es. politica di sottoscrizione) sono rivisti almeno annualmente</p> |
| 27 | | <p>Al fine di meglio chiarire la previsione e poterla leggere anche congiuntamente con quanto previsto dall’articolo 35 degli Atti Delegati, suggeriamo a Codesta Spettabile Autorità di inserire, nell’ambito di tale articolo, le indicazioni presenti nell’Explanatory Test del documento recante “Final Report on Public Consultation No. 14/036</p> |



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



| | | |
|-----------|---|--|
| | | <p>on Guidelines on valuation of technical provisions" relativo all'orientamento n. 20.</p> <p>Suggeriamo inoltre di inserire o nell'emanando regolamento o comunque in documenti successivi auspicabili di chiarimenti applicativi ulteriori indicazioni in merito alla validazione dei criteri di raggruppamento delle polizze, in particolare dei criteri con cui valutare la bontà dell'accostamento di un calcolo tramite raggruppamento e quello basato sulle singole polizze.</p> |
| 29 | | <p>Si chiedono chiarimenti su come leggere tale previsione anche rispetto a quella riportata nell'articolo 26 del testo in consultazione; l'attività sembra infatti essere già compresa nella definizione dei gruppi di rischio omogenei di cui all'articolo 26. E' un'attività di verifica della scelta fatta con l'attività di cui all'articolo 26?</p> <p>Anche con riferimento a questa previsione, potrebbe essere opportuno integrare gli articoli con quanto presente nell'Explanatory Test del documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions" relativi agli orientamenti n. 19 e n. 22.</p> |
| 34 | | <p>Si chiede di chiarire se nella definizione delle ipotesi si è vincolati alla ripartizione dei portafogli in gruppi di rischio omogenei.</p> <p>Anche con riferimento a questa previsione, riterremmo opportuno integrare l'articolo con quanto presente nell'Explanatory Test del documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions" relativo all'orientamento n. 29 che riporta, tra l'altro, tutte le tipologie di spese da considerare in tale ambito.</p> |
| 35 | 2 | <p>Si chiede di chiarire quale approccio deve essere adottato nel caso in cui non si riescano ad individuare in maniera distinta tutti i fattori di spesa descritti all'articolo 31 degli Atti Delegati che costituiscono le spese generali.</p> <p>In particolare si chiede se il metodo riportato nell'allegato 1 degli "Orientamenti sulle valutazioni delle riserve tecniche" di Eioa sia applicabile alle sole spese generali non distinte per fattori di spesa.</p> |



| | | |
|----------------|-----|---|
| | | |
| 41 | 1-2 | <p>Si segnala che con l'attuale formulazione, i due commi potrebbero entrare in contrapposizione là dove il comportamento empirico verifica che non si evidenzi un comportamento economico razionale degli assicurati o viceversa.</p> <p>Anche con riferimento a questa previsione, riterremmo opportuno integrare l'articolo con quanto presente nell'Explanatory Test del documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions" relativo all'orientamento n. 37.</p> |
| 62 | | <p>Anche con riferimento a questa previsione, riterremmo opportuno integrare l'articolo con quanto presente nell'Explanatory Test del documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions" relativo all'orientamento n. 63.</p> <p>Si richiede inoltre di esplicitare nel testo dell'articolo se in presenza di ring-fenced funds classificati come materiali, è ammissibile un calcolo aggregato di risk margin a livello di Compagnia ed una conseguente attribuzione approssimata a ciascun fondo</p> |
| 63 e 64 | | <p>Si chiedono delucidazioni circa la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa per procedere ad un calcolo delle riserve come elemento unico per alcune tipologie di prodotte tipiche del mercato italiano quali index e unit linked con rischio di investimento a carico dell'assicurato, laddove i contraenti possano comunque esercitare l'opzione contrattuale di riscatto anticipato.</p> <p>Anche in questo caso si consiglia inoltre di inserire nel testo regolamentare quanto analiticamente previsto nell'Explanatory Test del documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions" relativo all'orientamento n. 65.</p> |
| 75 | 1-2 | <p>Si chiede cortesemente di esplicitare in maniera maggiormente chiara, anche tramite esemplificazioni, le caratteristiche del calcolo degli EPIFP in particolare con riferimento chiaro a quale sia il trattamento delle prestazioni e della riserva nel caso di simulazione di sospensione di pagamento premi.</p> <p>Atteso che non si applicano penalizzazioni riconducibili alla casistica del riscatto, appare necessario specificare che le prestazioni devono comunque essere ridotte alla data di supposta cessazione (sospensione pagamento premi) nel caso di contratti di risparmio (il rischio interpretativo è che la prestazione debba essere quella</p> |



| | | |
|-----------|--|---|
| | | promessa scadenza come se il piano dei premi fosse concluso) |
| 83 | | <p>In considerazione del fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none">• la norma potrebbe essere applicata a diverse fattispecie di prodotti (rivalutabili, index linked, unit linked con garanzia),• che una verifica in questo senso dovrebbe essere condotta a priori anche in fase di scelta delle metodologie adottabili per il calcolo delle riserve tecniche in relazione ai rischi sopportati e alle informazioni disponibili, <p>si chiede di specificare meglio:</p> <ol style="list-style-type: none">1) se tale valutazione debba essere condotta con cadenza ricorrente (e con quale ricorrenza) essendo stata inserita fra le previsioni del TITOLO IV (Convalida);2) e se tale valutazione possa essere ristretta a specifiche categorie di prodotti; <p>in entrambi i casi si segnala il potenziale significativo aggravio in termini di analisi ed operatività se si vuol condurre una valutazione di questo tipo a cui possa essere assegnata una qualche significatività, specie se si considera che la previsione sembrerebbe dover trovare applicazione anche nei casi in cui la metodologia di calcolo della riserva "as whole" è stata scartata in partenza.</p> |